RELAZIONE TECNICA

Il provvedimento risponde all'esigenza di introdurre misure urgenti di prevenzione del rischio sismico connesso al fenomeno bradisismico nell'area dei Campi Flegrei.

Il decreto-legge consta di 7 articoli.

Art. 1

(Ambito di applicazione)

L'articolo 1 delinea l'ambito di applicazione del decreto-legge, facendo riferimento alle materie e alle esigenze di tutela sottese alla sua adozione.

In particolare, occorre introdurre urgenti misure per fronteggiare, anche mediante il ricorso a procedure semplificate e altre disposizioni di accelerazione, gli effetti dell'evoluzione del fenomeno bradisismico in atto nell'area dei Campi Flegrei, nel territorio di alcuni Comuni o parti di Comuni della Città Metropolitana di Napoli. La delimitazione di tale territorio è operata con i provvedimenti attuativi di cui agli articoli 2, comma 2, 3, comma 1, 4, comma 1, 5, comma 1, e 6, commi 1 e 2.

La disposizione, individuando la materia e la ratio sottesa all'intervento normativo, non determina nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Art. 2

(Piano straordinario di analisi della vulnerabilità delle zone edificate direttamente interessate dal fenomeno bradisismico)

L'articolo 2 disciplina il contenuto e l'iter di formazione del piano straordinario di analisi della vulnerabilità delle zone edificate direttamente interessate dal fenomeno bradisismico. Lo stesso articolo prevede, altresì, un rafforzamento della capacità operativa del Dipartimento della Protezione civile della Presidenza del Consiglio dei ministri, chiamato a svolgere complesse attività istruttorie ai fini dell'approvazione del medesimo Piano.

In particolare, <u>in relazione ai commi 1, 2 e 3</u>, quanto ai profili procedurali, si prevede che il Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei ministri, anche avvalendosi del Consiglio superiore dei lavori pubblici, coordini il concorso della Regione Campania, della Città Metropolitana di Napoli, dei comuni interessati e dei centri di competenza INGV, CNR-IGAG, CNR-IREA, EUCENTRE, RELUIS e PLINIUS ai fini della predisposizione e attuazione di un piano straordinario di analisi della vulnerabilità delle zone edificate interessate e delle conoscenze sulla relativa pericolosità locale, rivolto al patrimonio edilizio pubblico e privato, finalizzato a supportare strategie di riqualificazione sismica dell'edilizia esistente ed individuare priorità di intervento sul patrimonio privato e pubblico.

Il piano straordinario è approvato, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del decretolegge, con decreto del Ministro per la protezione civile e le politiche del mare, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, d'intesa con il Presidente della Regione Campania e sentiti la Città Metropolitana di Napoli e i Sindaci dei comuni interessati, sulla base di una proposta tecnica formulata dal Dipartimento della protezione civile. Si prevede inoltre che, al fine di permettere il coordinamento degli interventi e la migliore conoscibilità delle iniziative intraprese per far fronte al



rischio sismico, il piano di cui al comma 1 riporti l'indicazione degli interventi e delle opere in corso o già attuati relativamente ai medesimi edifici pubblici oggetto del piano, nonché dei finanziamenti a valere su risorse pubbliche disponibili per tali finalità.

Con riferimento ai profili contenutistici, il piano straordinario si compone di quattro linee di intervento:

- a) uno studio di microzonazione sismica di livello 3, come definita negli «Indirizzi e criteri per la microzonazione sismica» approvati dalla Conferenza delle regioni e delle province autonome il 13 novembre 2008, ai sensi di quanto previsto dalle disposizioni dell'articolo 11 del decreto-legge n. 39 del 28 aprile 2009 convertito dalla legge n. 77 del 24 giugno 2009, riguardanti il Piano Nazionale della Prevenzione sismica;
- b) un'analisi della vulnerabilità sismica dell'edilizia privata mediante procedure semplificate che non hanno il valore di verifica sismica ai sensi delle Norme Tecniche delle Costruzioni approvate con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti del 17 gennaio 2018 (NTC2018), individuate dal Capo del Dipartimento della protezione civile con apposita ordinanza in deroga ad ogni disposizione vigente e nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento giuridico e delle norme dell'Unione europea, finalizzata all'individuazione di idonee misure di mitigazione e alla stima del relativo fabbisogno finanziario; tale analisi è finalizzata all'individuazione di idonee misure di mitigazione e alla stima del relativo fabbisogno finanziario; l'ordinanza derogatoria è adottata d'intesa con la Regione Campania, acquista efficacia a decorrere dalla data di adozione, è pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana ed è resa pubblica ai sensi di quanto previsto dall'articolo 42 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33;
- c) un'analisi della vulnerabilità sismica dell'edilizia pubblica e di un primo piano di misure per la relativa mitigazione; a tali fini, il Dipartimento si avvale anche del Provveditorato interregionale per la Campania, Molise, Puglia e Basilicata, nonché l'istruttoria tecnica ed economica dell'analisi della vulnerabilità e del piano di misure può essere svolta anche con il supporto dei centri di competenza, che ne garantiscono l'omogeneità;
- d) un programma di implementazione del monitoraggio sismico e delle strutture mediante l'implementazione degli strumenti di monitoraggio sismico, ad integrazione della rete di monitoraggio già esistente e gestita dall'Osservatorio Vesuviano dell'INGV, operativa in ordinario per l'intera giornata (h24), nonché delle due reti nazionali di monitoraggio permanente gestite dal Dipartimento della protezione civile (rete Accelerometrica Nazionale RAN e Osservatorio Sismico delle Strutture OSS). In particolare, si prevede l'installazione di strumentazioni per il monitoraggio delle strutture più vulnerabili o di interesse strategico, al fine di studiare possibili variazioni nella risposta a seguito di eventi sismici significativi ripetuti in breve lasso di tempo (danno occulto cumulato). L'attività comprende l'acquisizione degli strumenti e delle apparecchiature necessarie per la trasmissione e ricezione dei dati, per un valore nel limite massimo complessivo di 200.000 euro.

Il piano straordinario è realizzato all'interno di apposita zona di intervento - circoscritta alla porzione dei territori dei Comuni dell'area realmente e direttamente interessata - oggetto di una prima delimitazione di massima a cura del Dipartimento della protezione civile sulla base dei dati di sollevamento bradisismico e della sismicità dell'area resi disponibili dai centri competenza e con il concorso operativo dei soggetti elencati al comma 1.

Le misure previste ai commi 1, 2 e 3 determinano nuovi e maggiori oneri a carico della finanza pubblica, così quantificati.



Con riferimento alla lettera a) dell'articolo 2 comma 3, relativa agli studi di microzonazione sismica, le risorse al fine destinate, nel limite massimo di 1.500.000,00 euro per l'anno 2023, sono state complessivamente quantificate in base del numero di analisi e di indagini geologiche, geofisiche e geotecniche, nonché in base alle elaborazioni numeriche da condurre sulla base dei risultati delle analisi e sula restituzione tabellare e cartografica dei risultati delle analisi (mappe di microzonazione sismica).

Con riferimento alla lettera b) dell'articolo 2 comma 3, relativa all'analisi della vulnerabilità sismica dell'edilizia privata, volta all'individuazione di idonee misure di mitigazione e alla stima del relativo fabbisogno finanziario, le risorse allo scopo destinate, nel limite massimo di 3.500.000,00 per l'anno 2023, sono state quantificate sulla base di una stima del numero di sopralluoghi da condurre sugli edifici privati ricadenti nell'area di interesse nelle 2 fasi di indagine previste (schedatura speditiva e di dettaglio); del numero di rilevatori da coinvolgere per assicurare il rispetto delle tempistiche previste. Le risorse tengono inoltre conto di attività preliminari e successive alla fase di sopralluogo, quali: per la fase preliminare (iii) organizzazione dei sopralluoghi, (iv) formazione dei rilevatori, (v) messa a punto di un database o sistema informativo di raccolta dati; per la fase successiva (vi) immissione dati di sopralluogo nel database (digitalizzazione delle schede di rilievo), (vii) elaborazione dei dati in termini di indici di vulnerabilità dell'edificato, (viii) quantificazione dei fabbisogni economici per la riqualificazione sismica del patrimonio edilizio ai sensi delle richiamate Norme Tecniche 2018 dell'area di interesse.

Con riferimento alle attività di cui alla lettera c) dell'articolo 2 comma 3 -analisi della vulnerabilità sismica dell'edilizia pubblica e di un primo piano di misure per la relativa mitigazione- le risorse sono state quantificate tenendo conto dei costi parametrici di intervento previsti dalle ordinanze attuative del Piano Nazionale di prevenzione sismica e dei costi parametrici per le verifiche sismiche, a cura di tecnici professionisti, previsti dalle medesime ordinanze. Le risorse destinate alle verifiche tecniche sono state stimate anche tenendo conto della possibilità di condurre sopralluoghi speditivi preliminari sul patrimonio pubblico, per definire gli effettivi fabbisogni e le priorità di intervento e verifica tecnica ai sensi delle richiamate Norme Tecniche. L'onere ascritto a tale attività è stato stimato nel limite massimo di 40.000.000euro, di cui fino a un massimo di 3.000.000 euro per l'anno 2023 destinati all'analisi di vulnerabilità, *ivi inclusa l'attività istruttoria eventualmente svolta con il supporto dei centri di competenza*, e di 37.000.000 di euro per l'anno 2024 destinati ad opere. Nel piano sono altresì disciplinate le modalità di monitoraggio e di revoca in caso di mancato rispetto dei relativi cronoprogrammi;

Con riferimento alle attività di cui alla lettera d) dell'articolo 2 comma 3, relativa ad un programma di implementazione del monitoraggio sismico e delle strutture, le risorse, nel limite massimo di 200.000 euro per l'anno 2023, sono state stimate sulla base del tipo di monitoraggio da effettuare e del numero di edifici da sottoporre a monitoraggio sismico, nell'arco temporale di un anno, da effettuarsi mediante integrazione della rete di monitoraggio già esistente e gestita dall'Osservatorio Vesuviano dell'INGV, nonché delle due reti nazionali di monitoraggio permanente gestite dal Dipartimento della protezione civile (rete Accelerometrica Nazionale – RAN e Osservatorio Sismico delle Strutture - OSS).

Vengono dunque individuati tetti di spesa analiticamente indicati per le singole voci e non sussistono oneri ulteriori ascrivibili ad 'attività di coordinamento' dei Centri di competenza e soggetti di cui al comma 1: le attività tecnico-scientifiche che i CdC individuati saranno chiamati ad eseguire si esplicheranno nell'ambito delle diverse voci e delle somme ivi previste.



Il <u>comma 4</u> prevede la costituzione, per una celere attuazione delle misure previste dallo stesso articolo, di una struttura di supporto al Dipartimento della protezione civile, posta alle dirette dipendenze del Capo del Dipartimento.

La struttura è costituita entro trenta giorni dall'entrata in vigore del presente decreto-legge, con decreto del Ministro per la protezione civile e le politiche del mare e opera fino al 31 dicembre 2024. A tale struttura di supporto è assegnato un contingente massimo di personale, in possesso di specifici requisiti, pari a dieci unità, di cui una dirigenziale di livello non generale e nove unità di personale non dirigenziale, selezionate tra dipendenti di pubbliche amministrazioni centrali e, fino ad un massimo di quattro unità, di enti territoriali, previa intesa con le amministrazioni e con gli enti predetti. Il comma disciplina i requisiti e le modalità di reclutamento di detto personale. Viene altresì previsto che per l'esercizio delle funzioni straordinarie previste dal presente articolo, il Dipartimento della protezione civile può avvalersi delle strutture delle amministrazioni locali e delle strutture periferiche delle amministrazioni centrali dello Stato, ivi comprese le rispettive società in house, nonché di professionisti in possesso di adeguate professionalità e competenze individuati dall'ordine professionale nel rispetto della normativa vigente. Per le attività di cui al comma 1, lettera c), il Dipartimento si avvale anche del Provveditorato interregionale per le opere pubbliche per la Campania, il Molise, la Puglia e la Basilicata.

Con riguardo alla quantificazione degli oneri derivanti dalla costituzione della struttura di supporto, nella sottostante tabella è indicato il dettaglio dei relativi oneri derivanti dall'avvalimento di un contingente massimo di personale pari a dieci unità, di cui una dirigenziale di livello non generale e nove unità di personale non dirigenziale, selezionate tra dipendenti di pubbliche amministrazioni centrali e, fino ad un massimo di quattro unità, di enti territoriali .

	Costo unitario	N. unità	Onere 2024	Rateo 2023 (2/12)
Dirigente II fascia	176.577	1	176.577	29.430
Funzionario cat. A costo medio (fuori comparto funzioni centrali)	89.443	4	357.772	59.629
Funzionario cat. A costo medio (comparto funzioni centrali)	24.263	5	121.315	20.219
Totale			655.664	109.278

In particolare, nell'ipotesi di personale in posizione di comando o fuori ruolo sarà corrisposto il medesimo trattamento economico previsto per il personale in analoga posizione presso la Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento della protezione civile; conseguentemente il relativo costo è stato calcolato in relazione a tale parametro di riferimento.



L'avvalimento di strutture delle amministrazioni locali e delle strutture periferiche delle amministrazioni centrali dello Stato, ivi comprese le rispettive società in house, nonché dei professionisti in possesso di adeguate professionalità e competenze, cui compete un compenso massimo annuo di euro 50.000 al lordo dei contributi previdenziali e degli oneri fiscali a carico dell'amministrazione per singolo incarico, avviene nel limite di spesa di 33.580 euro per l'anno 2023 e di 201.478 euro per l'anno 2024 oltre le residue risorse eventualmente non utilizzate per la costituzione della struttura di supporto di cui al terzo periodo del comma 4.

Il comma 5 stabilisce che agli oneri derivanti dal presente articolo si provvede ai sensi dell'articolo 7.

In ordine a quanto regolato dal presente articolo e, in specie, al rapporto tra nuovi stanziamenti disposti con il decreto-legge e le iniziative già finanziate per la regione Campania, si osserva che il rischio sismico è diffuso e immanente sull'intero territorio regionale, il che giustifica la programmazione degli interventi delle passate annualità: nel caso disciplinato dal presente provvedimento si è in presenza di un programma specifico in un'area determinata, dovuto alla recrudescenza ed evoluzione di un fenomeno puntuale (il bradisismo), foriero di sciami sismici che possono provocare danni agli edifici. Tale situazione specifica e attuale richiede l'intervento previsto dal provvedimento: servono risorse aggiuntive, non potendosi convogliare in quest'ambito tutti i fondi per la prevenzione del rischio sismico in Campania, diffusa sull'intero territorio regionale.

Le azioni previste dal presente Piano sono armonizzate con quelle del Piano Nazionale della Prevenzione sismica (istituito all'articolo 11 del D.L 39/2009 convertito in L. 77/2009), finalizzato alla riduzione del rischio sismico a scala nazionale e la cui attuazione è in capo alle Regioni, responsabili della programmazione degli studi e degli interventi sul territorio di competenza in raccordo con gli Enti locali del territorio, in ragione delle risorse assegnate per ogni annualità.

Con riferimento alla Regione Campania, le risorse stanziate con le ordinanze del primo settennio (dalla 3907/2010 alla 532/2018) ammontano complessivamente a euro 129.096.242,61, la cui ripartizione tra le linee d'azione, a valle delle rimodulazioni effettuate dalla Regione ai sensi dell'ordinanza 675/2020, prevede: euro 11.574.664,12 per studi di Microzonazione Sismica e analisi della Condizione Limite per l'Emergenza (articolo 2, comma 1, lettera "a"); euro 110.967.830,67 per interventi di riqualificazione sismica di edifici e opere pubbliche di interesse strategico (articolo 2, comma 1, lettera "b"), euro 5.106.268,50 per interventi di riqualificazione sismica su edifici privati (articolo 2, comma 1, lettera "c"); nonché euro 1.447.479,32 per oneri di realizzazione.

Ad oggi sono stati finanziati, sull'intero territorio regionale, 454 studi di microzonazione sismica, 370 analisi della condizione limite per l'emergenza, 155 interventi di riqualificazione sismica sul patrimonio pubblico strategico e rilevante, e ammessi a finanziamento 114 interventi di riqualificazione sismica su edifici privati. Data la non specificità territoriale del Fondo in argomento, nessun intervento strutturale su (pubblici e privati) ha riguardato l'area flegrea di interesse, ad eccezione di 2 studi di microzonazione sismica (di primo livello) e analisi della Condizione Limite per l'Emergenza condotti sui comuni di Pozzuoli e Napoli (in fase di validazione). La Regione ha utilizzato inoltre una parte delle risorse destinate agli oneri di realizzazione per il finanziamento della valutazione di sicurezza degli edifici pubblici (verifiche tecniche), unitamente ad altre economie accertate derivanti da altri per il finanziamento di 57 verifiche nel 2019 e di ulteriori 65 verifiche nel 2022, di cui solo 2 ricadenti nell'area di interesse flegrea.

Per le più recenti annualità, a seguito del rifinanziamento del Fondo avvenuto con la legge n. 145 del 30 dicembre 2018, la Regione risulta beneficiaria complessivamente di 20.423.206,83 euro per le



annualità 2019-2021 (di cui euro 2.246.552,75 per la lettera "a", euro 18.176.654,08 per la lettera "b") e di 13.523.474,79 euro per le annualità 2022-2023 (di cui euro 1.490.342,12 per la lettera "a", euro 12.033.132,67 per la lettera "b"), le cui attività in termini di studi di microzonazione sismica e di interventi di riqualificazione sismica sul patrimonio pubblico non sono ancora state programmate dalla Regione.

Sulle prime sette annualità si evidenzia un residuo di risorse non utilizzate pari a euro 11.802.464,70 (di cui euro 4.374.678,74 per la lettera a), euro 5.471.720,70 per la lettera b) ed euro 1.956.065,26 per la lettera c), in fase di accertamento da parte del Dipartimento della protezione civile in raccordo con la Regione, che saranno oggetto di specifica disciplina ai sensi delle ordinanze 675/2020 e 897/2022 per essere riutilizzate in coerenza con le finalità del Fondo in argomento. A completamento del suddetto quadro, inoltre, la Regione Campania ha destinato una parte degli oneri di realizzazione, pari a 1.206.375,00, al finanziamento della valutazione di sicurezza degli edifici pubblici (verifiche tecniche), unitamente alle economie accertate derivanti da altri fondi (Fondo istituito con l'articolo 32 bis del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269). Con tali risorse, nel 2019 sono state finanziate le prime 57 verifiche e nel 2022 ulteriori 65 verifiche di cui solo 2 ricadenti nell'area di interesse flegrea.

Art. 3

(Piano di comunicazione alla popolazione)

L'articolo regola l'approvazione di apposito Piano di comunicazione alla popolazione.

In particolare, si prevede l'approvazione, ad opera della Regione Campania, entro quarantacinque giorni dall'entrata in vigore del decreto-legge, di un piano di comunicazione alla popolazione concernente il potenziamento e lo sviluppo di iniziative già avviate nell'area interessata, ovvero l'avvio di nuove iniziative. Inoltre, il piano di comunicazione è attuato in raccordo con i comuni ubicati nella zona rossa di cui all'allegato 1 annesso al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 24 giugno 2016, pubblicato nella Gazzetta Ufficialen.193 del 19 agosto 2016.

Gli oneri derivanti dall'attuazione delle misure previste dall'articolo 3 sono stati quantificati nel limite massimo di 1.000.000,00 per l'anno 2023, per l'insieme elle attività ipotizzate nel piano di comunicazione: diffusione della conoscenza dei rischi e delle buone pratiche di protezione civile presso la popolazione delle aree interessate, anche con il concorso del Volontariato organizzato di protezione civile, iniziative specifiche dedicate agli istituti scolastici delle aree interessate, incontri periodici con la popolazione, corsi di formazione continua die giornalisti operanti nell'area con la finalità di promuovere una migliore informazione al pubblico sui rischi e sulla pianificazione di protezione civile, installazione sul territorio della segnaletica di protezione civile. Per quanto attiene all'attività di collaborazione interistituzionale tra l'amministrazione e i Comuni interessati, essa si svolge senza nuovi e maggiori oneri per la finanza pubblica nell'ordinario svolgimento delle funzioni istituzionali.

Le risorse allo scopo destinate sono trasferite al bilancio della Regione Campania. Ai relativi oneri si provvede ai sensi dell'articolo 7.

Art. 4





(Pianificazione speditiva di emergenza per l'area del bradisismo)

L'articolo 4 regola la pianificazione speditiva di emergenza per l'area del bradisismo.

In particolare, si prevede che il Dipartimento della Protezione Civile, nell'ambito della più ampia pianificazione di protezione civile per l'area flegrea di cui al Decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 24 giugno 2016, in raccordo con la Regione Campania, con la Prefettura di Napoli e con gli Enti e le Amministrazioni territoriali interessati, elabori, entro sessanta giorni dall'entrata in vigore del decreto-legge, uno specifico piano speditivo di emergenza per il territorio interessato dagli eventi, sulla base delle conoscenze di pericolosità elaborate dai Centri di competenza e contenente le procedure da adottare in caso di recrudescenza del fenomeno, anche tenendo conto delle esigenze delle persone con disabilità.

La suddetta pianificazione è testata con attività esercitative del Servizio nazionale della protezione civile, promosse dal Dipartimento della protezione civile d'intesa con la Regione Campania, con il coinvolgimento della Città Metropolitana e della Prefettura di Napoli e dei Comuni interessati.

Quanto alla quantificazione degli oneri finanziari, si rileva che il piano speditivo è elaborato nell'ambito delle risorse umane, *finanziarie* e strumentali *disponibili a legislazione vigente e, comunque*, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, mentre per gli oneri derivanti dallo svolgimento delle attività esercitative, si provvede entro il limite massimo di 750.000,00 euro per l'anno 2023, determinati sulla scorta dell'esperienza pregressa dei costi derivanti dallo svolgimento di attività esercitative di protezione civile (quale, a titolo esemplificativo, l'esercitazione del 2019 svoltasi proprio nell'area dei Campi Flegrei), tenuto conto anche della peculiarità del contesto territoriale. Agli oneri si provvede ai sensi dell'articolo 7.

Le attività ricadenti in capo alle Prefetture rientrano nelle ordinarie attività istituzionali svolte dalle stesse nell'ambito della pianificazione di emergenza, ragion per cui, sotto tale profilo, dalla disposizione non derivano nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. Parimenti, le attività svolte dalle Amministrazioni a diverso titolo coinvolte nell'ambito della pianificazione di emergenza rientrano nelle ordinarie attività istituzionali di competenza.

Art. 5

(Misure urgenti per la verifica della funzionalità delle infrastrutture di trasporto e degli altri servizi essenziali)

L'articolo 5 reca misure urgenti per la verifica della funzionalità delle infrastrutture di trasporto e degli altri servizi essenziali.

Al riguardo, si prevede che la Regione Campania, entro novanta giorni dall'entrata in vigore del presente decreto, coordina le attività volte alla verifica e all'individuazione delle criticità da superare per assicurare la funzionalità delle infrastrutture di trasporto e degli altri servizi essenziali, in raccordo con i Comuni interessati, allo scopo di consentire ai soggetti o enti competenti di individuare le misure da attuare per superare le citate eventuali criticità presenti nella attuale rete infrastrutturale, compresa la corrispondente stima dei costi, nonché allo scopo di supportare l'aggiornamento della pianificazione di emergenza per il bradisismo, cui si provvede senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.



Le attività regolate dal presente articolo determinano nuovi oneri quantificati in un importo massimo di 200.000 euro per l'anno 2023, necessari, considerata anche la carenza strutturale di professionalità tecniche da parte degli enti territoriali, per consentire lo svolgimento delle attività di ricognizione volte alla verifica e all'individuazione delle criticità da superare per assicurare la funzionalità delle infrastrutture di trasporto e degli altri servizi essenziali. A tal fine si prevede il trasferimento delle relative risorse al bilancio della Regione Campania. Ai relativi oneri si provvede ai sensi dell'articolo 7.

Il comma 2-bis, al primo periodo, prevede che il Commissario straordinario di cui all'articolo 11, diciottesimo comma, della legge 22 dicembre 1984, n.887, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto-legge, trasmetta al Governo e alle Camere una relazione sullo stato di attuazione del programma di adeguamento del sistema di trasporto intermodale nelle zone interessate dal fenomeno bradisismico, comprendente l'indicazione delle risorse disponibili, impegnate ed erogate, anche al fine di individuare eventuali ulteriori misure di accelerazione e semplificazione da applicare ai relativi interventi di adeguamento. La disposizione, nel prevedere una relazione sullo stato di attuazione del programma di adeguamento del sistema di trasporto intermodale, fa riferimento ad un incombente procedimentale da adempiere nell'esercizio delle ordinarie funzioni istituzionali.

Si stabilisce inoltre che la regione Campania, con provvedimento da trasmettere al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, è tenuta, altresì, ad individuare le risorse, nell'ambito di quelle che risultano disponibili in esito alla ricognizione operata ai fini della relazione di cui sopra, da destinare al comune di Pozzuoli come contributo per l'apertura al transito delle gallerie di collegamento tra il porto di Pozzuoli e la viabilità di accesso alla tangenziale di Napoli e per la manutenzione delle medesime gallerie per l'anno 2024. Per l'esecuzione di tali attività, il comune di Pozzuoli può avvalersi, anche mediante sottoscrizione di apposita convenzione, della società ANAS Spa, cui è dovuto esclusivamente il recupero degli oneri effettivamente sostenuti per lo svolgimento delle predette attività, nel limite delle risorse disponibili.

Dall'attuazione di tali disposizioni non discendono nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

In particolare, relativamente al contributo al Comune di Pozzuoli per l'apertura al transito delle gallerie di collegamento tra il porto di Pozzuoli e la viabilità di accesso alla tangenziale di Napoli e per la manutenzione delle medesime gallerie per l'anno 2024, si tratta di un contributo eventuale, da individuare nell'ambito di risorse già disponibili, destinate all'adeguamento del sistema di trasporto intermodale nelle zone interessate dal fenomeno bradisismico. Parimenti, il recupero degli oneri effettivamente sostenuti da Anas SpA risulta subordinato all'esistenza di risorse già disponibili. La disposizione, dunque, influisce sulla destinazione di risorse eventualmente disponibili, senza determinare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Art. 6

(Misure urgenti per il potenziamento della risposta operativa territoriale di protezione civile)

L'articolo 6 reca misure urgenti per il potenziamento della risposta operativa territoriale di protezione civile.



In particolare, <u>ai commi 1, 2 e 3</u>, si prevede che la Città Metropolitana di Napoli, per le finalità di cui all'articolo 1, coordini la ricognizione dei fabbisogni urgenti da parte dei Comuni interessati relativamente:

- a. al reclutamento di unità di personale a tempo determinato, comprese figure professionali specialistiche in materia di rischio sismico e vulcanico, da impiegare per un periodo di ventiquattro mesi dalla data dell'effettiva presa di servizio per il potenziamento della struttura comunale di protezione civile, con particolare riguardo alla gestione delle attività di cui al presente decreto, nonché all'attivazione e al presidio di una sala operativa aperta per l'intera giornata (h24);
- b. all'acquisizione dei materiali, dei mezzi e delle risorse strumentali necessari per garantire un'efficace gestione delle attività di protezione civile;
- c. all'allestimento di aree e strutture temporanee per l'accoglienza della popolazione, anche al di fuori del territorio della Città metropolitana di Napoli, anche in deroga alle destinazioni d'uso previste dai vigenti strumenti urbanistici.

Una volta operata tale ricognizione, la Città Metropolitana di Napoli, entro trenta giorni dall'entrata in vigore del decreto-legge, provvede all'approvazione del piano dei fabbisogni conseguenti alla ricognizione di cui al comma 1, nel limite complessivo massimo di euro 6.800.000, costituente un plafond massimo complessivo di spesa da ripartire tra tutti gli Enti interessati.

Il predetto importo di *6,8* milioni di euro, in particolare, potrà essere trasferito ai comuni interessati nella misura spettante nell'ambito del predetto limite solo all' esito dell'approvazione del piano dei fabbisogni conseguenti alla ricognizione.

Il comma 4 prevede che il personale della Regione Campania direttamente impiegato nelle attività di cui al presente decreto, nel limite massimo di dieci unità, può essere autorizzato ad effettuare prestazioni di lavoro straordinario oltre i limiti vigenti, per un massimo di cinquanta ore mensili pro capite per un periodo di dodici mesi. All'individuazione del personale interessato e alle relative procedure amministrative provvede il Direttore Regionale competente per la protezione civile, entro il limite complessivo di euro 50.000, configurato quale tetto massimo di spesa, parametrato sul ricorso allo straordinario per personale non dirigenziale per massimo 12 mesi, oltre gli ordinari limiti contrattualmente previsti, per 50 ore massime mensili pro capite per un massimo 10 unità, ipotizzando un plafond mensile massimo di 4.166,6 euro.

Al comma 5 viene pertanto autorizzata la spesa di 4.050.000 per l'anno 2023, di 467.000 euro per l'anno 2024 e di 2.333.000 euro per l'anno 2025, che sono trasferiti sulla base del piano di cui al comma 2, per l'importo di 4 milioni di euro per l'anno 2023, di 467.000 euro per l'anno 2024 e di 2.333.000 euro per l'anno 2025 direttamente ai comuni interessati nella misura spettante ai sensi di quanto previsto dal comma 2 e, per l'importo di 50.000 euro alla regione Campania ai sensi di quanto previsto dal comma 4. Agli oneri derivanti dal presente articolo si provvede ai sensi dell'articolo 7.

Art. 7

(Copertura finanziaria)

L'articolo 7 individua la copertura finanziaria complessiva del provvedimento in esame, in particolare, per le attività di cui dall'articolo 2, commi 3, lettere a) (1.500.000 per l'anno 2023), b) (3.500.000 per l'anno 2023) e c), relativamente all'analisi di vulnerabilità (3.000.000 euro per l'anno



2023), e 4 (142.858 per l'anno 2023 e euro 857.142 per l'anno 2024), nonché dagli articoli 3 (1.000.000 euro per l'anno 2023), 4 (750.000 euro per l'anno 2023), 5 (200.000 per l'anno 2023) e 6 (4.050.000 per l'anno 2023) si prevede un onere complessivo di parte corrente di euro 14.142.858 per l'anno 2023, *a* euro *1.324.142* per l'anno 2024 *e a euro 2.333.000 per l'anno 2025*, cui si provvede:

a) quanto a euro 14.142.858 per l'anno 2023 e a euro 857.142 per l'anno 2024, a valere sulle risorse disponibili nel bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei ministri, come trasferite nel 2023 dal pertinente capitolo di spesa numero 2179 "Somma da assegnare al Dipartimento della Protezione civile – Spese di funzionamento", iscritto nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze;

b) quanto a euro 467.000 per l'anno 2024 e a euro 2.333.000 per l'anno 2025, mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n.190.

Per le attività di cui agli articoli 2, comma 3, lettere c) relativamente alle misure di mitigazione (37.000.000 euro per l'anno 2024) e d) (200.000 euro per l'anno 2024), si prevede un onere complessivo di *conto* capitale *di* 37.200.000 euro per l'anno 2024, cui si provvede a valere sull'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 140, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, relativamente alla quota affluita al capitolo 7458 dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, con il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 21 luglio 2017, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 226 del 27 settembre 2017, per gli interventi di prevenzione del rischio sismico di competenza del Dipartimento Casa Italia della Presidenza del Consiglio dei ministri.





DIPARTIMENTO DELLA RAGIONERIA GENERALE DELLO STATO

VERIFICA DELLA RELAZIONE TECNICA

La verifica della presente relazione tecnica, effettuata ai sensi e per gli effetti dell'art. 17, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196 ha avuto esito Positivo.

Il Ragioniere Generale dello Stato Firmato digitalmente

